



COMUNE DI LONGI

Via Roma 2

98070 LONGI (ME)

0941485040 – 0941485089

protocollo@comunelongi.it

protocollo@pec.comunelongi.it

<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2026-04-28 - 0003933

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0003933**

Data del Protocollo: **martedì 28 aprile 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE PIAO 2026-2028

MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI FALLETTA MICHE CALOGERO

VIA SANTA CROCE, 188

93010 CAMPOFRANCO

Note:

Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti per

Michele Calogero Falletta in data 28/04/2026



COMUNE DI LONGI

Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.64 DEL 28/04/2026

Oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028".

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 27/04/2026 avente ad oggetto: " Trasmissione sezione 3 del PIAO triennio 2026-2028".

Il Revisore Unico dei Conti,

Premesso che

con pec del 27.04.2026 è stata trasmessa la la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 27/04/2026 avente ad oggetto: " **Trasmissione sezione 3 del PIAO triennio 2026-2028**".

l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a)** *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
 - b)** *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133¹”;
 - l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
 - l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;
 - l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: “le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...”;
 - l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce “... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”;
 - il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;
 - l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
-

- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *"le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a)** *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b)** *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone *"i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo"*;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296²;
- l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a)** innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b)** esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c)** autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle

cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- il **DM 17/03/2020**, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2026 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – 2026-2028.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028
- che il decreto n.132/2022 disciplina all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo:
 - al comma 1 che "le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)";
 - al comma 3 che "le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2";
 - al comma 4 che "Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo";
- che la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Longi, ed avuta ragione degli elementi specifici che la caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata
 - **Visto** che il PIAO 2026-2028 è stato redatto, prendendo a riferimento lo schema tipo approvato con D.M. del 24 giugno 2022, indicando per ogni sezione e sottosezione i documenti da approvare;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.09.2025 veniva approvato il rendiconto esercizio finanziario 2024 e l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario;

TENUTO CONTO che

- - secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- - a seguito della verifica del rispetto del proprio posizionamento riguardo al valore soglia precedentemente determinato in seguito all'approvazione con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30.07.2024 del rendiconto di gestione 2023, la Responsabile dell'Area Economica Finanziaria con nota del 16/08/2024 prot. n. 8328 e successiva attestazione del 12/03/2025 risulta che, il Comune di Longi, non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale /media entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (annualità 2022-2023-2024) pari al 38,75%, quindi superiore rispetto al valore soglia di riferimento, che è pari al 32.60%, **per cui l'ente deve essere classificato come comune "non virtuoso" e NON si prevedono pertanto nuove assunzioni di personale. Fatta eccezione per le assunzioni etero finanziate, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative in materia.**

VERIFICATO che:

al riguardo del 2026 per i comuni in terza fascia si realizza la sanzione espressamente indicata dal D.M. del 17 marzo 2020: l'applicazione del turnover al 30% per i Comuni meno virtuosi.

I Comuni che superano i valori di tabella 3 (art. 6) sono tenuti, infatti, ad assumere solamente nella misura del 30% rispetto al valore delle cessazioni intervenute.

Solamente al rientro in «seconda fascia», cioè all'aggiornamento del parametro da consuntivo approvato, sarà possibile ripristinare le ordinarie capacità assunzionali.

Dunque, "le capacità assunzionali del Comune di Longi per l'anno 2026, per cessazioni 2025, calcolate in base a quanto disposto dal D.L. n.90/2014 e ss.mm. ii. sono pari a zero":

Dall'attestazione rilasciata dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in data 20 marzo 2026, risulta che il Comune di Longi non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 ed al relativo D.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (annualità 2022-2023-2024) pari al 38,75%, quindi, superiore rispetto al valore soglia di riferimento, che è pari al 32,60%, per cui l'Ente dev'essere classificato come comune "non virtuoso" e **non si prevedono, pertanto, nuove assunzioni di personale nel prossimo triennio fatta eccezione per le assunzioni etero-finanziate, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative in materia.**

Per quanto sopra esplicitato, il Comune di Longi(ME), segnatamente, che presenta un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti superiore rispetto ai valori di rientro definiti dalla Tabella 3 del Decreto deve adottare un piano di rientro progressivo nei valori percentuali indicati dalla Tabella, oltre alla limitazione del turnover nella misura del 30%.

Ai fini dell'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2026/2028 contenuto nella sezione 3.3 del presente PIAO:

- si da atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata, ai sensi dell'art.33 del

Decreto Legislativo n.165/2001, con delibera di G.C. n. 24 del 27 aprile 2026, viste le attestazioni dei Responsabili di Area ed agli atti d'ufficio, il Comune di Longi non ha personale in soprannumero né eccedenze e/o esubero rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

- considerata l'attestazione, di cui alla tabella 3 del D.M. del 17.03.2020, rilasciata dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

In correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, distribuendo la propria capacità assunzionale in base alle priorità strategiche, nel pieno rispetto della propria sostenibilità finanziaria, si procede in questa sezione a rappresentare il PTFP 2026/2028 e la conseguente modifica rideterminazione della dotazione organica, così come meglio di seguito rappresentata, **prevedendo l'assunzione: di un assistente sociale a tempo indeterminato e part-time (10 ore settimanali) , da assumere con risorse integralmente etero-finanziate, a carico del Bilancio Comunale, a valere su Fondo di Solidarietà Comunale e Fondo Povertà spettante al comune di Longi**

L'Ente prevede, quindi, nel piano del fabbisogno triennale 2026-2028 aggiornato, con conseguente rideterminazione della dotazione organica, le assunzioni di **un assistente sociale a tempo indeterminato e part-time , da assumere con risorse integralmente etero-finanziate,**

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale

L'ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA RISULTA LA SEGUENTE:

Precedente sistema di classificazione	Nuovo sistema di classificazione	Full-time	Part-time	Totale
A	Area degli operatori	0	9	9
B	Area degli operatori esperti	0	2	2
C	Area degli Istruttori	1	22	23
TOTALE		1	33	34

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

La dotazione organica alla luce del piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 che si intende approvare sarà, quindi, rappresentata come segue:

ANNO 2026:

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
A	AREA DEGLI OPERATORI	0	8	8
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	0	2	2
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	1	22	23
D	AREA DEI FUNZIONARI ASSISTENTE SOCIALE		Assunzione di n.1 Assistente Sociale a tempo parziale (10 ore) e indeterminato a valere su Fondo di Solidarietà Comunale e Fondo Povertà spettante al comune di Longi	1
TOTALE		1	33	34

ANNO 2027:

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
A	AREA DEGLI OPERATORI	0	8	8
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI		2	2
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	1	22	23
D	AREA DEI FUNZIONARI ASSISTENTE SOCIALE		Assunzione di n.1 Assistente Sociale a tempo parziale (10 ore) e indeterminato a valere su Fondo di Solidarietà Comunale e Fondo Povertà spettante al comune di Longi	1
TOTALE		1	33	34

ANNO 2028:

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
A	AREA DEGLI OPERATORI	0	8	8
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	0	2	2
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	1	22	23
D	AREA DEI FUNZIONARI		Assunzione di n.1 Assistente Sociale a tempo parziale (10 ore) e indeterminato a valere su Fondo di Solidarietà Comunale e Fondo Povertà spettante al comune di Longi	1
TOTALE		3	33	34

Visti

- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
 - il Bilancio di Previsione 2026-2028, unitamente agli allegati di legge;
 - il Rendiconto di gestione esercizio 2024 unitamente agli allegati di legge;
 - il D.lgs. n. 267/2000 "TUEL" e ss. mm. e ii. ed in particolare:
 - a) l'art. 174, che indica al comma 1 *"lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;*
 - b) l'art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
 - il D.lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e s. m. ed i.;
 - il D.lgs. n. 126/2014 *"Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e s. m. ed i.;
 - lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
 - i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- Esaminata** la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti

- i pareri favorevoli espressi dalla Dott.ssa Lazzara Maria in relazione alla regolarità tecnica, e dalla Rag.Lidia Zingales in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

parere FAVOREVOLE alla proposta, di Deliberazione della Giunta Municipale n.24 del 27/04/2026 avente ad oggetto: **"Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028"**

Il Revisore Unico
(Dott. Falletta Michele Calogero)

Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Michele Calogero Falletta in data 28/04/202